



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, nella seduta del **3 febbraio 2015**, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere Giuliana PASSERO;

DELIBERA

di adottare la seguente Risoluzione:

RISOLUZIONE N. 4/2015

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEGLI INCARICHI RICOPERTI DAI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE CON QUELLI DI PRESIDENTE DI COMMISSIONE, PRESIDENTE DI SEZIONE, VICEPRESIDENTE DI SEZIONE E GIUDICE NELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI E PROVINCIALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31.12.1992, N. 545

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria,

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche;

Visto, in particolare, l'art. 44 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, che testualmente recita: *“1. Coloro che sono rimasti a comporre la commissione tributaria centrale fino alla cessazione dell'attività di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario e sono nominati nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, su loro domanda, con precedenza sugli altri aspiranti con i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F ed, a parità di punteggio, secondo la maggiore anzianità di età”*;

Tenuto conto della cessazione, *ope legis*, dell'attività della Commissione tributaria centrale dalla data del 31.12.2014, come previsto dall'art. 9 comma 2 decreto legge 30.12.2013 n. 150, convertito con modificazioni legge 27.2.2014, n. 15 e non essendo intervenuta alcuna ulteriore proroga per il funzionamento della citata Commissione;

Considerato che, dalla data di cessazione dell'attività della Commissione tributaria Centrale, i giudici rimasti a comporre detto organo entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario e sono nominati nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, su loro domanda;

Considerata l'esigenza di dare pronta ed efficace attuazione della norma di cui all'art. 44 cit., e, nel contempo, assicurare per il buon andamento della giurisdizione l'adeguata copertura degli organici previsti dalle piante organiche delle commissioni tributarie regionali e provinciali;

Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1 commi 351, 352, 353 e 354;

Considerato che presso la Commissione Tributaria Centrale erano previsti gli incarichi di:

- Presidente della Commissione Tributaria Centrale nominato con D.P.R.,
- Presidente di Sezione nominato con D.P.R.,
- Giudice nominato con D.P.R.;

Visto l'art. 1 comma 351 Legge 244/2007 che recita: "*(omissis) a decorrere dal 1 maggio 2008 il numero delle sezioni della <predetta> Commissione <Tributaria Centrale> è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale (omissis). Qualora un componente della Commissione Tributaria Centrale sia assegnato ad una delle sezioni (omissis) ne assume la presidenza.*";

Considerato che, in virtù della prefata norma, il Presidente della Commissione Tributaria Centrale ha nominato, con proprio decreto presidenziale, presidenti delle sezioni regionali di cui all'art. 1, comma 351, Legge 244/2007, i componenti ivi assegnati;

Ritiene di dover esplicitare la corrispondenza tra le succitate funzioni svolte dai componenti della Commissione tributaria centrale con quelle in essere nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali, come previste dal decreto legislativo n. 545/1992, applicando i seguenti criteri:

- a) Le funzioni di Presidente della Commissione tributaria Centrale sono equiparate a quelle di Presidente di Commissione tributaria regionale.**
- b) Le funzioni di Presidente della Sezione regionale della Commissione tributaria Centrale, conferite con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto del Presidente della Commissione tributaria centrale ex lege 244/2007, sono equiparate a quelle di Presidente di Sezione nelle Commissioni tributarie regionali.**
- c) Le funzioni di Presidente dei collegi nominati con decreto del Presidente della Sezione regionale della Commissione tributaria centrale sono equiparate a quelle di Vicepresidente di Sezione nelle Commissioni tributarie regionali.**
- d) Le funzioni di giudice della Commissione tributaria centrale sono equiparate a quelle di Giudice nelle Commissioni tributarie regionali.**
- e) Ai fini concorsuali, nella domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 decreto legislativo 545/1992, i componenti già in servizio presso la Commissione tributaria Centrale potranno chiedere e conseguire la nomina anche nelle commissioni tributarie provinciali.**



Si comunichi al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 545/1992, e ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

La risoluzione sarà pubblicata sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria (www.giustizia-tributaria.it) nella sezione "Pubblicazioni- Risoluzioni".

Il Presidente
Mario CAVALLARO

